



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2018-1099 DATA 17/12/2018

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA SPONDA
SINISTRA IDROGRAFICA DEL TORRENTE POLCEVERA TRATTO COMPRESO TRA
LA VIA CAMPI E LA VIA UGO POLONIO
(MISURE VOLTE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO
DEL PONTE MORANDI)**

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlino



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

Schema Provvedimento N. 2018-POM-1109 del 17/12/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA SPONDA SINISTRA IDROGRAFICA DEL TORRENTE POLCEVERA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CAMPI E LA VIA UGO POLONIO

(MISURE VOLTE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PONTE MORANDI)

IL DIRIGENTE

Premesso che, con le Ordinanze del Sindaco n. 282 del 14/8/2018, n. 283 del 15/08/2018, n. 307 del 26/08/2018 e n. 314 del 07/09/2018, venivano attuate le misure volte alla gestione emergenziale resasi necessaria a seguito del cedimento del viadotto autostradale A10, cosiddetto “*Ponte Morandi*”;

Richiamate le Ordinanze Dirigenziali precedentemente emesse, e ritenuto indispensabile emanare il presente provvedimento al fine di predisporre ulteriori modifiche alla viabilità da istituirsi a seguito dell’evento accidentale accaduto;

Riscontrata la necessità di ricercare sempre migliori soluzioni onde garantire la massima fluidità possibile del traffico veicolare anche sulla sponda sinistra idrografica del torrente Polcevera;

Preso atto della recente disciplina della circolazione stradale adottata a seguito dell’apertura alla viabilità della sponda destra idrografica del torrente Polcevera (via 30 giugno 1960);

Constatato il buon esito di questa, e tenuto conto della possibilità di riutilizzare anche i sedimi della sponda sinistra idrografica del torrente Polcevera, composti dalla via Perlasca e dalla via Argine Polcevera;

Ravvisata dunque la necessità di provvedere alla regolamentazione della disciplina della circolazione pedonale e veicolare, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica nonché garantire la sicurezza della circolazione stradale, rendendo evidente che nei tratti delle vie nel dispositivo indicate non sia permessa la sosta, il transito veicolare e pedonale;

Ritenuto di dover regolamentare temporaneamente la disciplina della circolazione e della sosta veicolare nelle vie indicate nel dispositivo del presente provvedimento;

Valutato opportuno regolamentare la circolazione nelle vie in oggetto, secondo i criteri dell’incolumità fisica delle persone e della materiale sicurezza delle cose, disponendo la limitazione della velocità massima a 30 Km/h, per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità preesistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Accertato che la via Argine Polcevera e via Perlasca intersecano sul lato a levante alcune vie, e ritenuto

opportuno adottare provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire la priorità nell'ordine della precedenza dei flussi veicolari;

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito, istituendo l'obbligo di arrestare la marcia per i veicoli provenienti dalle vie laterali alle intersezioni con la principale corrente di traffico delle via Perlasca;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, nelle sottoelencate vie sono stabilite le seguenti prescrizioni:

VIA PERLASCA (tratto compreso tra la via Ugo Polonio e la via Campi):

1. ripristino del **doppio senso** di circolazione veicolare con direzione consentita da monte a mare e viceversa;
2. strada suddivisa in due corsie, una per ogni senso di marcia;
3. limite massimo di velocità di **30 km/h**;
4. nella rampa ascendente di collegamento che, dalla via Perlasca, adduce a via al ponte Polcevera, è istituito il senso unico di marcia con direzione monte. I veicoli che percorrono tale tratto di strada, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via al ponte Polcevera, hanno l'obbligo di fermarsi (**STOP**) e dare la precedenza ai veicoli che percorrono, in gran numero, quest'ultima;
5. i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione monte, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Ugo Polonio hanno l'obbligo della **direzione** di svolta a **destra** (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima;
6. i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione monte, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Argine Polcevera, all'altezza del civico 16, hanno l'**obbligo** di proseguire **diritto**;
7. i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione mare, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Francesco Campora, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
8. i veicoli che percorrono la via Perlasca con direzione di marcia verso mare, giunti in corrispondenza della rampa discendente proveniente dalla via al Ponte Polcevera, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
9. i veicoli che percorrono la via Perlasca con direzione di marcia verso mare, giunti in corrispondenza della rampa ascendente che adduce alla via al Ponte Polcevera, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
10. i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione mare, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Questa, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
11. sul lato a levante del tratto di strada compreso tra la via Campi e il palo della pubblica illuminazione A36, e nel tratto di strada compreso tra il civico 53 o rosso e la via F.lli Bronzetti, sono istituiti settori di sosta riservati alle autovetture con disposizione rasente al marciapiede;
12. su ambo i lati della strada, fuori dai limiti tracciati, è **vietata la sosta** e la **fermata** veicolare;

13. in entrambe le direttrici di transito per tutta l'estensione della via Perlasca, è **vietata** la manovra di **sorpasso**.

RAMPA DISCENDENTE DA VIA AL PONTE POLCEVERA

- 1) nel tratto terminale della rampa discendente di collegamento, a senso unico di marcia verso monte, che dalla via al ponte Polcevera si immette nella via Perlasca, i conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di fermarsi (STOP), dare la precedenza al traffico veicolare proveniente dalla via Perlasca, e obbligo di proseguire diritto con direzione di marcia consentita verso monte successivamente all'immissione in quest'ultima;
- 2) su ambo i lati della rampa, è vietata la sosta veicolare.

VIA ARGINE POLCEVERA

1. limite massimo di **velocità di 30 km/h**;
2. tratto compreso tra via Campi e lo stipite monte/ponente del civico 16, è istituito il senso unico di marcia con direzione da mare a monte;
3. nel tratto di strada compreso tra la via Campi e il civico 9, è istituito il **divieto di fermata** su ambo i lati della carreggiata;
4. sul lato a levante compreso tra il civico 9 e lo stipite monte/ponente del civico 16, è consentita la sosta veicolare con disposizione rasente al marciapiede;
5. i veicoli giunti in corrispondenza dello stipite lato monte/ponente del civico 16, hanno l'**obbligo di dare la precedenza** ai veicoli provenienti dal sottopasso ferroviario lato levante della via Questa;
6. nel tratto compreso tra la via Perlasca e il sottopasso ferroviario della via Questa è istituito il doppio senso di circolazione veicolare;
7. i veicoli che percorrono tale tratto di strada, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (**STOP**), di dare la precedenza e obbligo della **direzione a destra** (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima;
8. nel sottopasso ferroviario della via Questa è istituito il doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a **senso unico alternato**, disciplinato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti dalla via Questa (levante);
9. nel sottopasso ferroviario in questione, che adduce alle vie Questa e Borsieri, è istituito il **divieto di transito** ai veicoli aventi **altezza superiore a m. 2,00**;
10. nel sopracitato sottopasso ferroviario, che adduce alle vie Questa e Borsieri, è istituito il **divieto di transito** ai veicoli aventi **larghezza superiore a m. 2,30**;
11. nel tratto di strada compreso tra il palo della pubblica illuminazione A 38 e passo Torbella, sono altresì istituiti i seguenti provvedimenti:
 - a. senso unico di marcia con direzione consentita da mare verso monte;
 - b. divieto di transito pedonale;
 - c. divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,50;
 - d. divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m. 2,00;

- e. limite massimo di velocità di 30 km/h;
- f. divieto di sosta e fermata veicolare su ambo i lati della carreggiata.

VIA CAMPI

1. strada a doppio senso di circolazione veicolare con direzione consentita da levante a ponente e viceversa nel tratto compreso tra la via Fillak e il civico 15 A rosso;
2. su ambo i lati della carreggiata, del tratto compreso tra la via Fillak e la via Borsieri, è **vietata la sosta** e la **fermata** veicolare;
3. nel tratto di strada compreso tra il civico 15 A rosso e il civico 17 rosso, è istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da levante verso ponente. Su ambo i lati della carreggiata di tale tratto di strada, è **vietata la sosta** e la **fermata** veicolare;
4. nel sottopasso ferroviario che adduce alla via Perlasca, è istituito il **divieto** di transito ai veicoli aventi **altezza superiore a m. 2,40**;
5. nel sottopasso ferroviario che adduce alla via Perlasca, è istituito il **divieto** di transito ai veicoli aventi **larghezza superiore a m. 2,00**;
6. strada a **doppio senso** di circolazione veicolare con direzione consentita da levante a ponente e viceversa nel tratto compreso tra la via Perlasca e il civico 17 rosso;
7. su ambo i lati della carreggiata di tale tratto di strada, è **vietata la sosta** e la **fermata** veicolare;
8. i veicoli che percorrono tale tratto di strada, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (**STOP**), dare la precedenza e obbligo della direzione a destra (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima.

VIA FRANCESCO CAMPORA

1. strada a **doppio senso** di circolazione veicolare, con direzione di marcia consentita da levante a ponente e viceversa, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario che adduce alla via Teresa Durazzo Pallavicini e la via Perlasca;
2. i veicoli che percorrono tale tratto di strada, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (**STOP**), di dare la precedenza e obbligo della **direzione** di svolta a **destra** (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima;
3. su ambo i lati della carreggiata di tale tratto di strada, è **vietata la sosta** e la **fermata** veicolare;

VIA LEPANTO

1. strada a **senso unico** di circolazione veicolare, con direzione di marcia consentita da levante a ponente, nel tratto compreso tra la via Rivarolo e il sottopasso ferroviario;
2. **doppio senso** di circolazione veicolare, nel tratto a ponente del sottopasso, compreso tra via Perlasca e i civici dal 53 I al 53 M rossi;
3. su ambo i lati della carreggiata di tale tratto di strada, è **vietata la sosta** e la **fermata** veicolare;

4. i veicoli che percorrono la via Lepanto, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (**STOP**), dare la precedenza ai veicoli che percorrono, in gran numero, la principale corrente di traffico transitante in quest'ultima;
5. nel sottopasso ferroviario che adduce alla via Perlasca, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,90.

VIA FRATELLI BRONZETTI

1. strada a senso unico di circolazione veicolare, con direzione di marcia consentita da ponente a levante nel tratto compreso tra la via Perlasca e la via Teglia;
2. i veicoli che percorrono il tratto terminale (levante), della via in parola, ove questa si immette nell'intersezione composta dalla via Teglia e via Rivarolo, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni luminose imposte dall'impianto semaforico ivi ubicato. In caso di mancato funzionamento del semaforo, i conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di rallentare la marcia, all'occorrenza fermarsi, e dare la precedenza ai veicoli che percorrono in gran numero le succitate vie prima di immettersi nella principale corrente di traffico;
3. nel sottopasso ferroviario esistente in corrispondenza del civico 24, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 3,30;
4. su ambo i lati della carreggiata è vietata la sosta e la fermata veicolare;
5. limite massimo di velocità di 30 Km/h.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Sono revocate tutte le disposizioni, o parti di esse, emesse in precedenza che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente

Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.